

# **PIANO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL TERRITORIO NON VOCATO ALLA PRESENZA DEL CINGHIALE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

## **PREMESSA**

Il presente piano è adottato in osservanza dell'art. 93 del Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia faunistico-venatoria approvato con D.P.G.R. n. 34 del 7 Agosto 2002 oltre che dei principi dettati dal Piano Faunistico Venatorio provinciale approvato con Deliberazione Consiliare n. 104 del 24/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

## **FINALITÀ**

Il presente documento disciplina la gestione faunistico venatoria del cinghiale nel territorio non vocato della provincia di Grosseto, allo scopo di raggiungere i parametri fissati dal sopraccitato Testo Unico finalizzati alla salvaguardia delle colture agricole e della piccola selvaggina.

## **OBIETTIVI**

Ai sensi del Testo Unico e nel rispetto degli indirizzi dettati dal Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) approvato con Deliberazione Consiliare n. 104 del 24/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della gestione del cinghiale tutta la superficie agricolo-forestale provinciale non vocata alla presenza della specie è suddivisa in Aree di influenza dei Distretti (A.I.) ed Aree esterne (A.E.) la cui precisa suddivisione è definita dalla Provincia.

### **Aree di influenza:**

Nelle A.I. viene adottata una gestione finalizzata, attraverso interventi diretti ed indiretti, alla eradicazione della presenza della specie. In queste aree tenuto conto della contiguità delle aree vocate ed al fine di ottimizzare i risultati da perseguire la Provincia sostituisce la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.

### **Aree esterne:**

Nelle A.E. viene adottata una gestione delle popolazioni tale che, con l'utilizzo di tutti i metodi diretti ed indiretti ed in particolare dell'attività venatoria esercitata con tutte le possibili forme di prelievo, ci consenta nel minor tempo possibile di giungere alla sua eradicazione.

## **MODALITÀ E TEMPI**

La realizzazione del presente piano di intervento per il territorio non vocato, ai sensi del comma 3 dell'art. 93 del sopraccitato Testo Unico, è affidata agli ATC.

## **PERIODO INDIVIDUATO PER LA CACCIA AL CINGHIALE**

L'attività venatoria in tutto il territorio non vocato è consentita per il periodo individuato per la caccia al cinghiale con i sistemi di seguito specificati:

### **Aree di influenza:**

Nelle A.I. la gestione del cinghiale dovrà essere perseguita esclusivamente nella forma della battuta con la piena e fattiva collaborazione dei cacciatori che esercitano la caccia in battuta al cinghiale nei distretti limitrofi che si rendano disponibili per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive.

Qualora l'ATC lo riterrà opportuno potrà utilizzare anche tutti i cacciatori iscritti allo stesso ATC che

effettuano la stessa tipologia di caccia e che anch'essi abbiano dato la medesima disponibilità alla realizzazione di opere di prevenzione.

Contestualmente alla presentazione del piano annuale di gestione del cinghiale per le aree vocate, gli ATC provvederanno a regolamentare l'accesso alle aree di influenza nonché definire per le stesse un adeguato piano di gestione comprendente gli interventi diretti ed indiretti finalizzati al controllo della specie ed il riepilogo dei danni arrecati dal cinghiale alle produzioni agricole e forestali.

### **Aree esterne:**

Nelle A.E. l'ATC organizzerà gli abbattimenti da parte dei singoli cacciatori che si renderanno disponibili nei confronti dello stesso ATC per la realizzazione di opere di prevenzione danni mediante la realizzazione di difese passive. La Provincia in specifiche aree potrà richiedere all'ATC sia l'organizzazione di abbattimenti sia la realizzazione di difese passive.

Nelle stesse aree, per il raggiungimento dell'obiettivo, l'ATC potrà inoltre avvalersi delle squadre iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale e dei cacciatori di selezione, i quali potranno abbattere il cinghiale da postazione fissa (es. altane), questi (cacciatori iscritti alle squadre e cacciatori di selezione), dovranno dare la propria disponibilità per la realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla prevenzione dei danni.

In queste aree nel periodo 1° novembre 2003 - 31 gennaio 2004 fino ad una diversa organizzazione dell'ATC il cacciatore singolo che abbia dato allo stesso ATC la disponibilità per la realizzazione di difese passive potrà abbattere il cinghiale qualora se ne presentasse l'opportunità.

### **PERIODO AL DI FUORI DELLA STAGIONE VENATORIA**

Al di fuori della stagione venatoria in tutto il territorio non vocato (sia nelle Aree di influenza sia nelle Aree esterne) la Provincia organizza, di norma tramite l'ATC, tutte le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi.

Per tale fine può avvalersi delle figure previste all'art. 37 della l.r. 3/94 e chiamare a collaborare, qualora ciò sia ritenuto opportuno dallo stesso ATC, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi.

La Provincia può inoltre organizzare interventi al di fuori del periodo consentito dal calendario venatorio anche utilizzando selecontrollori che potranno abbattere il cinghiale da postazione fissa.

Tutti gli interventi realizzati dalla Provincia saranno organizzati con la collaborazione dell'ATC ed il Comando di Polizia Provinciale che redarrà mensilmente apposito verbale riepilogativo da inoltrare alla competente struttura provinciale.

### **MODALITÀ E TEMPI**

La disponibilità per la realizzazione di opere di prevenzione danni mediante difese passive sia nelle Aree di influenza sia nelle Aree esterne dovrà essere comunicata da parte di cacciatori singoli o da parte dei capisquadra, nel caso di squadre di caccia al cinghiale, in forma scritta tramite lettera, fax o E-mail all'ATC di competenza il cui Comitato di gestione dovrà disciplinarne l'utilizzo durante l'intero arco dell'anno.

La Provincia provvederà alla verifica dell'attuazione e dell'efficacia del presente piano alla fine della stagione venatoria e provvederà ad apportare eventuali modifiche prima della fine del mese di maggio.

Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi definiti la Provincia provvederà direttamente alla organizzazione degli interventi così come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 93 del Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia faunistico -venatoria approvato con D.P.G.R. n. 34 del 7 Agosto 2002.

# IL PIANO DI GESTIONE DEL TERRITORIO NON VOCATO ALLA PRESENZA DEL CINGHIALE COMMENTATO DAL PRESIDENTE MARCO PETRENI

In questi giorni la Provincia di Grosseto ha pubblicato il "Piano per la gestione faunistico-venatoria del territorio non vocato alla presenza del cinghiale", così come previsto dal Testo Unico dei regolamenti regionali n. 34/2002. Tale Piano, finalizzato al raggiungimento dei parametri fissati dal Testo Unico R.R. 34/2002 per la salvaguardia delle colture agricole e della piccola selvaggina, distingue il territorio non vocato alla presenza del cinghiale in "Aree di Influenza" ed "Aree Esterne", queste ultime meglio conosciute dai cacciatori come zone bianche. Nelle prime è previsto il "prelievo programmato" al fine di ottimizzare i risultati, nelle seconde, invece, l'attività venatoria in ogni forma (per raggiungere lo scopo nel minor tempo possibile). In entrambe le zone la finalità è l'eradicazione della presenza del cinghiale. Nelle aree di influenza il Piano prevede che, nel periodo individuato per la caccia al cinghiale, la gestione della detta specie (cioè gli abbattimenti programmati) si realizza mediante la forma della battuta con la collaborazione e partecipazione dei cacciatori, che esercitino tale tipo di caccia in distretti limitrofi ed abbiano dato la propria disponibilità per le operazioni di prevenzione dei danni; l'accesso a dette aree è regolamentato dagli ATC. Nelle aree esterne il Piano prevede, invece, che gli abbattimenti (organizzati dagli ATC) avvengano da parte di singoli cacciatori, resisi disponibili nei confronti dell'ATC per la realizzazione di opere di prevenzione danni. In queste ultime zone l'ATC può avvalersi anche di squadre iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale e dei cacciatori di selezione (per abbattimenti da postazione fissa), ma tutti dovranno aver dato la disponibilità per la realizzazione delle opere di prevenzione danni. Al di fuori della stagione venatoria la Provincia, tramite gli ATC, organizza tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano, avvalendosi anche dei selecontrollori e dei cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi.

La suddivisione del territorio non vocato in aree di influenza ed aree esterne è stata operata dalla Provincia e risulta da piantine, che sono disponibili presso le sedi degli ATC; a questi ultimi è stato

attribuito il compito di realizzare concretamente il Piano di intervento.

Per questa stagione venatoria e fino ad una diversa organizzazione degli ATC, è stato previsto che, nelle aree esterne, il singolo cacciatore, resosi disponibile alle opere di prevenzione danni, possa abbattere il cinghiale ogni qual volta se ne presenti l'occasione.

Deve essere evidenziato che il Piano, così come predisposto non ha chiarito in alcun modo il significato del cacciatore singolo e così, come già avevamo esposto nel precedente numero del nostro notiziario, permangono i già esposti problemi e dubbi interpretativi. Non solo, ma nel Piano in oggetto si prevede che i cacciatori, che possono abbattere il cinghiale occasionalmente, siano soltanto coloro che hanno dato la propria disponibilità alla realizzazione di opere di prevenzione danni, mediante comunicazione in forma scritta. La forma scritta, è precisato nel piano, consiste in lettera, fax o E-mail all'ATC. Rimane, allora, da chiedersi come sia possibile per il singolo cacciatore dimostrare agli agenti di vigilanza venatoria di aver effettuato la comunicazione qualora essa non sia avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (formalità questa non prevista). Forse si vuol gravare il cacciatore, che di fronte alla vigilanza non sia in grado di dimostrare l'effettuata comunicazione (magari perché avvenuta con E-mail), dell'onere di opporsi, nelle dovute forme (e con le conseguenti spese), al verbale di contestazione.

Probabilmente sarebbe stato più opportuno (e sicuramente più semplice) prevedere la necessità di un apposito tesserino o di una annotazione sul tesserino regionale, legittimanti l'esercizio della caccia al cinghiale (anche occasionale) nelle aree esterne. Peraltro, non si capisce come sia conciliabile la finalità dell'eradicazione della presenza del cinghiale mediante tutte le forme di prelievo, che consentano il raggiungimento dello scopo nel minor tempo possibile, con la complessa e macchinosa previsione della preventiva comunicazione scritta, che di fatto costituisce una penalizzante limitazione dell'attività venatoria.